



**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO
DI BACINI ED IMPIANTI REMIERI**

Principi generali - definizioni e ambito di applicazione

Art. 1 – Principi generali e finalità

1. La Federazione Italiana Canottaggio, perseguendo tra i propri scopi istituzionali l'attività di promozione del Canottaggio su tutto il territorio nazionale, ha l'obiettivo di sviluppare nuovi bacini remieri e dare impulso a nuove forze organizzative.
2. In vista del perseguimento di tale interesse ed in presenza di determinati requisiti, la Federazione Italiana Canottaggio intende mettere a disposizione dei Comitati Regionali una somma da dedicare alla realizzazione ed allo sviluppo di bacini remieri di dimensioni idonee ad ospitare un campo di regata regolamentare per il Canottaggio.
3. La somma complessiva annuale da destinare ai contributi descritti nel presente regolamento sull'intero territorio nazionale, verrà deliberata dal Consiglio Federale entro il 31 di marzo di ogni anno e resa pubblica mediante pubblicazione sul sito federale.

Art. 2 – Definizioni, ambito di applicazione e oggetto di contributo

1. Il contributo federale è destinato a sostenere progetti per la creazione di nuovi campi di regata destinati all'attività sportiva o migliorare la funzionalità di campi già esistenti, al fine di adibirli a campi di gara regolamentari per regate di canottaggio. A tale fine per la nozione di “campi di gara regolamentari” si rimanda integralmente a quanto previsto dagli artt. 35 e segg. del Codice delle regate
2. Sono oggetto del presente contributo i progetti di spesa per acquisto di attrezzatura, realizzazione di impianti fissi ed opere di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili avente categoria catastale diversa dalla “A”. Il progetto dovrà contenere l'indicazione precisa delle competizioni alle quali s'intende adibire il campo di regata, con specifico riferimento alle disposizioni di l'art. 36 del Codice delle regate. .
3. A titolo non esaustivo gli interventi che potranno beneficiare del presente contributo si distinguono in:
 - 3.1 Strutture in acqua ed attrezzature**
(pontili di partenza e d'imbarco, postazioni giudici, corsie campo di regata, torre starter etc.)
 - 3.2 Strutture a terra**
(torre d'arrivo, uffici, tribune, ricovero imbarcazioni, parcheggi, etc.)
4. La richiesta di ottenimento del contributo federale dovrà essere presentata al Comitato Regionale competente, da una o più Società affiliate, le quali solidalmente si attivano per la realizzazione degli interventi..
5. Il contributo richiesto non potrà superare un valore pari ad 1/3 della costo complessivo del progetto di spesa-

Formalità – Termini – Documentazione

Art. 3 – Presentazione delle domande - termini – **rendicontazione.**

1. La richiesta di contributo dovrà pervenire presso la segreteria del Comitato competente, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
2. Essa dovrà contenere in formato libero, il **progetto di spesa** con distinta delle opere da eseguire e dei beni da acquisire, con dettagliato **preventivo degli oneri e spese.**
3. Dovrà contenere altresì **indicazione delle fonti di finanziamento proprie o esterne** a copertura degli oneri e spese relative al progetto.
4. Il Comitato provvederà a vagliare e valutare le domande ricevute ed inoltrarle alla Segreteria Generale, indicando quella di maggiore rilievo ed interesse, nella lettera accompagnatoria così come previsto al successivo art. 4 comma 1, I. L'inoltro verrà trasmesso nel più breve tempo possibile nel termine indicativo di giorni 10 (dieci) dalla ricezione.
5. Il Consiglio Federale o apposita commissione designata, esaminerà le richieste e delibererà in merito alla erogazione dei contributi ai Comitati, procedendo alla liquidazione del medesimo, il tutto entro il 31 Ottobre dello stesso anno. In caso di più di un progetto presentato dal singolo Comitato verrà scelto un unico progetto, tenuto conto del parere espresso dal Comitato competente. Il Comitato provvederà ad accantonare il contributo ad apposito Fondo.
6. Entro 6 (sei) mesi dalla notifica della delibera di erogazione del contributo, la società o il comitato di società beneficiarie, dovranno portare ad ultimazione le opere, sostenere le spese oggetto del contributo e redigere apposito rendiconto consuntivo delle opere eseguite e delle spese sostenute. ~~corredato da fatture o documenti equipollenti per l'intero dell'opera.~~ Tale rendiconto, **corredato delle fatture o documenti equipollenti attestanti l'importo complessivo del contributo federale ottenuto,** dovrà essere presentato al Comitato o Delegazione regionale competente, il quale, **valutata l'effettiva esecuzione dell'opera,** provvederà alla erogazione definitiva delle somme stanziare.
7. **Il Presidente odi Comitato o Delegazione è tenuto a trasmettere a alla Segreteria federale copia della rendicontazione ricevuta dal soggetto beneficiario, al quale allegherà una dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione dell'opera per l'importo totale di quanto preventivato per la realizzazione completa del progetto per cui è stato concesso il contributo, corredato di documentazione fotografica.**
8. Il termine di cui al comma ~~precedente~~ **6** potrà essere prorogato di non più di ulteriori 90 giorni, a seguito di formale motivata istanza presentata al Comitato o Delegazione competente. Decorso tale termine, la richiesta la concessione di contributo verrà revocata e il Comitato dovrà provvedere a restituire alla Federazione il contributo ricevuto.
9. Nell'eventualità che le spese documentate ed effettivamente sostenute, risultassero inferiori a quelle indicate nel progetto e nella richiesta di contributo, quest'ultimo verrà ridotto in rapporto alle spese effettivamente sostenute.
10. La richiesta di contributo dovrà essere corredata della seguente documentazione predisposta dal Presidente del Comitato Regionale di competenza:
 - I. **Lettera di accompagnamento** nel quale venga espresso un *parere* relativo all'opportunità di dare seguito o meno alla richiesta della società ed, in caso di più richieste al medesimo Comitato, stabilire a quale di queste accordare la priorità, valutando altresì possibili futuri progetti sul proprio territorio di competenza.
 - II. In caso di parere favorevole il Comitato dovrà altresì esprimere l'interesse primario allo sviluppo dell' impianto in chiave regionale.
 - III. Una **Relazione tecnica** volta ad accertare la sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali per lo sviluppo del bacino e la previsione del suo utilizzo per il Canottaggio

nonché l'identificazione e la verifica dell'esistenza di un soggetto giuridico, società o comitato organizzatore (in caso di più di una società) formalmente costituito, che sia promotore affidabile del recupero del bacino, responsabile per il progetto dei lavori volti al miglioramento dell'impianto e responsabile delle relazioni istituzionali con gli Enti Locali.

IV. Dichiarazione o altro documento equipollente con la quale uno o più **soggetti terzi** (Enti, Regione, Provincia, CONI, sponsor, aziende, etc.) **si impegnano in modo vincolante a finanziare il progetto di sviluppo del bacino remiero** per un importo pari almeno al doppio del contributo richiesto. Nell'eventualità che i contributi da soggetti terzi risultino inferiori a quanto sopra, il contributo verrà ridotto proporzionalmente alla riduzione dei citati contributi di terzi.

Art. 4 – Regole di riparto tra i Comitati

1. **La somma complessivamente stanziata verrà ripartita tra i Comitati/Delegazioni in base al rapporto tra il numero di Società affiliate presenti nel territorio di competenze del singolo Comitato ed il numero totale delle società affiliate ai comitati beneficiari del contributo, con un importo massimo erogabile di euro 10.000,00 ed un minimo di euro 500,00; al fine del presente conteggio, rileveranno esclusivamente le società affiliate alla data del 30 giugno dell'anno in corso alla presentazione della domanda.**
2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, potrà essere riservata una quota specifica del contributo a progetti individuati sulla base della particolare rilevanza a livello nazionale del bacino remiero, nonché dell'eventuale specifico interesse federale allo sviluppo dello stesso.
3. In ogni caso l'erogazione del contributo è subordinata alla regolarità nei modi e nei tempi di presentazione delle domande, e nelle misure stabilite dal presente regolamento.
4. Qualora la somma complessivamente richiesta dai Comitati a titolo di contributo sia inferiore alla somma di cui al precedente art. 1, comma 3, l'eccedenza potrà venir destinata ad altre finalità in base a disposizioni del Consiglio Federale.

Art. 5 – Intervento FIC e ulteriori condizioni.

1. Il Consiglio Federale prenderà in considerazione la richiesta di contributo solo in presenza della menzionata documentazione.
2. L'assegnazione del contributo sarà definitiva e vincolante per la Federazione solo dopo l'adozione di una regolare delibera del Consiglio Federale, che ne definisca l'esatto importo.
3. L'utilizzo del contributo erogato dalla Federazione è strettamente vincolato ai lavori di creazione/miglioramento di un bacino remiero di dimensioni idonee ad ospitare un campo di regata regolamentare per il Canottaggio. Qualunque diversa destinazione è causa di revoca del contributo medesimo.
4. Una volta realizzato il campo di regata **e/o eseguiti gli interventi migliorativi**, il *Comitato Organizzatore* è tenuto a sviluppare un progetto di rilancio del bacino con l'organizzazione di regate di canottaggio che rispettino gli standard organizzativi imposti dalla Federazione medesima, sulla base dei quali il Consiglio Federale valuterà l'opportunità di sostenere l'ulteriore sviluppo del bacino remiero e delle relative manifestazioni.

Art. 6 – Materiali

1. Il materiale utilizzato per la realizzazione delle attrezzature dei campi di regata deve essere di prima scelta, della migliore qualità ed esente da ogni difetto.
2. Detto materiale dovrà essere acquistato presso Fornitore affidabile ed abituale della Federazione o di altra Società affiliata, che garantisca l'idoneità del materiale all'opera e si procuri, a propria cura e spese ed in tempo utile, tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni richieste dalla legislazione vigente.

3. Nessun materiale acquistato con contributi federali potrà essere utilizzato per usi diversi da quello per il quale è stato fornito.

Art. 7 – Diritti d’uso della FIC

1. La Federazione Italiana Canottaggio si riserva, in ogni caso, il diritto di usufruire dell’impianto e del bacino, nonché di utilizzare le attrezzature acquistate per raduni e regate o ogni altro possibile utilizzo.

Genova, 15 maggio 2010

IL PRESIDENTE

Enrico Gandola